



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 21/05/2020

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 381,23, a titolo di commissioni ed oneri non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 11/08/2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 19/06/2017, oltre a interessi legali, spese di procedura e per assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 320,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: di aver integrato il rimborso di € 68,59, effettuato in sede di estinzione anticipata a titolo di "commissioni rete distributiva", con l'importo di € 138,75, comprensivo di € 20,00 di spese per la presentazione del ricorso e di € 0,02 per interessi legali; che nessun importo è stato addebitato al cliente a titolo di oneri assicurativi; che l'unica voce di costo indicata in contratto come non rimborsabile sono le spese di istruttoria, poiché aventi natura up-front, evidenziando diverse criticità in ordine alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE e alla decisione del Coll. Coordinamento n.26525/19 e ritenendo, in ogni caso, che gli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza "Lexitor" non siano applicabili ai contratti già estinti, i quali avevano esaurito i propri effetti alla data della pronuncia; la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento, che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.



Chiede pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di rimborso degli oneri finanziari; di respingere ogni altra pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto.

La ricorrente ha rinunciato alla facoltà di replicare alle controdeduzioni dell'Intermediario.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Così come va affermato che, a tenore della pronuncia citata del Collegio di Coordinamento, i principi stabiliti dalla sentenza della CGUE riguardino anche i contratti conclusi in epoca anteriore alla predetta sentenza, giacché *“le sentenze interpretative della CGUE sono efficaci ultra partes anche rispetto a situazioni sorte anteriormente, con esclusione di quelle coperte dal giudicato o esaurite”*, tali non potendo considerarsi i contratti estinti.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle 'commissioni rete distributiva' la loro natura *recurring*, ma prende altresì atto della dichiarazione del ricorrente di avere, anche a tale



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

titolo, ricevuto un assegno dell'importo di € 138,75 da parte dell'Intermediario; mentre vanno considerate *up front*, le spese di istruttoria.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	48
rate scadute	▶	20
rate residue		28

TAN	▶	5,675%
-----	---	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	35,59%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	c) spese di istruttoria ( <i>up front</i> )	€ 450,00	€ 262,50 <input type="radio"/>	€ 160,17 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 160,17
<input type="radio"/>	d) commissioni rete distribuiti ( <i>recurring</i> )	€ 321,12	€ 187,32 <input checked="" type="radio"/>	€ 114,30 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 187,32	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 160,17
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 160,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS